

ROMA



Protocollo RC n. 33901/17

Deliberazione n. 27

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2018

VERBALE N. 14

Seduta Pubblica del 22 marzo 2018

Presidenza: STEFÀNO

L'anno 2018, il giorno di giovedì 22 del mese di marzo, alle ore 12,15, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 12 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott.ssa Mariarosa TURCHI.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina il Vice Presidente Enrico STEFÀNO il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello dei Consiglieri.

(OMISSIS)

Alla ripresa dei lavori - sono le ore 12,45 - il Presidente dispone che si proceda al secondo appello.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 24 Consiglieri:

Agnello Alessandra, Angelucci Nello, Calabrese Pietro, Catini Maria Agnese, Coia Andrea, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, Diario Angelo, Donati Simona, Ferrara Paolo, Ficcardi Simona, Guadagno Eleonora, Guerrini Gemma, Iorio Donatella, Mariani Alisia, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Penna Carola, Seccia Sara, Stefàno Enrico, Sturni Angelo, Terranova Marco, Vivarelli Valentina e Zotta Teresa Maria.

ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Baglio Valeria, Bernabei Annalisa, Bordoni Davide, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, De Priamo Andrea, De Vito Marcello, Di Biase Michela, Fassina Stefano, Figliomeni Francesco, Ghera Fabrizio, Giachetti Roberto, Grancio Cristina, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Montella Monica, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Tempesta Giulia e Tranchina Fabio.

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che i Consiglieri Montella e Tranchina hanno giustificato la propria assenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, gli Assessori Gennaro Alessandro, Lemmetti Gianni e Montuori Luca.

(OMISSIS)

120^a Proposta (Dec. G.C. n. 54 del 30 novembre 2017)

Regolamento sull'esercizio del controllo *.

Premesso che:

l'art. 147 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. rubricato "Tipologia dei controlli interni" prevede che gli Enti Locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e che il sistema di controllo interno è diretto, tra l'altro, a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'Ente;

l'art. 147-quater del citato T.U.EE.LL. rubricato "Controlli sulle società partecipate non quotate" prevede che l'Ente Locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso Ente Locale e che tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'Ente Locale, che ne sono responsabili;

per l'attuazione di quanto previsto, il medesimo articolo stabilisce che l'amministrazione definisce preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, organizzando un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;

sulla base delle suddette informazioni è stabilito che l'Ente Locale effettui il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizzi gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individui le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente.

Dato atto che:

con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 12 del 19 marzo 2013, è stato adottato il Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, al fine di dare attuazione a quanto disposto dagli artt. da 147 a 147-quinquies del T.U.EE.LL. D.Lgs. 267/2000, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri dell'Assemblea Capitolina n. 37 del 6 maggio 2016, Roma Capitale si è dotata di un nuovo "Regolamento del sistema integrato dei controlli interni" al fine di consentire l'espletamento dell'attività di controllo in modo coordinato e sinergico a garanzia dell'economicità, efficacia, efficienza, legalità e buon andamento della gestione complessiva dell'Ente e della performance, nonché in relazione al funzionamento degli organismi partecipati;

e ss.mm.ii., la disciplina dei controlli sugli enti ed organismi strumentali, aziende e società partecipate non quotate che compongono il gruppo amministrazione Roma Capitale;

in data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 recante il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

l'art. 2 del predetto D.Lgs. 175/2016, ha fornito - tra l'altro - la definizione di controllo analogo come "la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante";

il medesimo articolo ha altresì fornito la definizione di controllo analogo congiunto come "la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

il successivo articolo 16 rubricato "Società in house" ha previsto che le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo, restando fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;

il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici", all'art. 5 rubricato "Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico", prevede che una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientrano nell'ambito di applicazione del Codice quando è soddisfatta, tra l'altro, la condizione di cui al comma 1 lett. a) ovvero che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore eserciti sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

il medesimo art. 5 stabilisce, inoltre, che un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore;

l'art.192 del medesimo Codice dei contratti pubblici rubricato "Regime speciale degli affidamenti in house" prevede inoltre che è istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5;

le Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, giusta delibera A.N.A.C. n. 951 del 20 settembre 2017, al paragrafo 6.3 prevedono che ai fini della verifica dell'esercizio da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, sulla persona giuridica di cui trattasi, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, l'Autorità accerta la sussistenza in capo agli stessi di poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario,

previsti in specifiche disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto o di appositi patti parasociali.

Considerato che

in applicazione dei principi previsti dall'ordinamento nazionale e comunitario, le funzioni di direzione, indirizzo, supervisione, controllo e coordinamento (in breve controllo analogo) devono essere svolte da Roma Capitale nei confronti delle società in house che gestiscono servizi pubblici locali e servizi strumentali, al fine di esercitare un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative delle Società controllate stesse;

le disposizioni contenute nel Regolamento devono costituire principi di riferimento, in quanto compatibili, nei confronti delle Società partecipate sulle quali Roma Capitale non esercita il controllo analogo nonché per gli organismi partecipati diversi dalle Società di capitali (Fondazioni, Istituzioni, Associazioni ecc.);

ai sensi delle predette disposizioni di legge e delle Linee Guida ANAC l'Amministrazione intende individuare diverse modalità temporali di controllo, da considerarsi cumulative, come di seguito specificato:

- preventiva: consistente nella verifica preventiva della coerenza degli atti e degli strumenti di programmazione e pianificazione aziendale agli indirizzi, ai programmi e alle direttive di Roma Capitale;
- concomitante: consistente nel monitoraggio, nel corso dell'esercizio, dei risultati della gestione, della qualità e quantità dei servizi erogati e delle prestazioni contrattuali, degli equilibri economico-finanziari, dell'osservanza dei vincoli di legge e della verifica sul tempestivo rispetto delle direttive impartite da Roma Capitale;
- successiva: consistente nella riconciliazione dei crediti e dei debiti delle Società con l'Amministrazione, nell'accertamento che le relazioni dell'organo di controllo societario e del revisore legale attestino la correttezza formale e sostanziale dei bilanci e della documentazione a corredo, nell'esame degli scostamenti dagli obiettivi programmati, nel monitoraggio della quantità e la qualità dei servizi erogati, nella redazione del bilancio consolidato;

il controllo analogo è esercitato in modo integrato da più Strutture dell'Ente Locale, si ritiene necessario dare mandato alla Giunta Capitolina affinché con successivo provvedimento di organizzazione vengano stabilite le modalità organizzative del citato controllo e attribuite le funzioni a ciascuna Struttura per quanto di rispettiva competenza.

Atteso che in data 22 novembre 2017 il Direttore del Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: L. Massimiani";

Atteso che in data 22 novembre 2017 il Direttore della Direzione Governance monitoraggio e controllo degli Organismi Partecipati ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore della Direzione

F.to: C.M. L'Occaso"

Atteso che in data 23 novembre 2017 il Dirigente di Ragioneria ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: M.J. Castrignanò"

Atteso che in data 22 novembre 2017 il Direttore del Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale, ha attestato - ai sensi dell'art. 30, c. 1, lett. i) e j), del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti - la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte e decisioni aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: L. Massimiani;

Preso atto che in data 24 novembre 2017 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Ragioniere Generale

F.to: L. Botteghi";

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Che la proposta, in data 1 dicembre 2017, è stata trasmessa ai Municipi per l'espressione del parere da parte del relativo Consiglio;

Che i Consigli dei Municipi I, IV, V, VI, XI, XII, XIII, XIV e XV con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole e il Consiglio del Municipio II ha espresso parere contrario;

Che dai Consigli dei Municipi III, VIII, IX e X non è pervenuto alcun parere;

Che il Consiglio del Municipio VII, ha espresso parere favorevole con le seguenti richieste e/o osservazioni:

1. Individuare una figura o carica amministrativa responsabile nei confronti degli organi di governo politico del Comune dell'efficace ed efficiente svolgimento del controllo analogo nonché della tempestiva competenza informativa delle criticità emerse corredata dell'indicazione degli interventi correttivi e/o sanzionatori necessari e/o auspicabili;
2. Prevedere l'interlocuzione ed il coinvolgimento del Municipio eventualmente interessato in caso di questioni di specifica rilevanza territoriale.

Che la Giunta Capitolina, nella seduta del 26 febbraio 2018, in merito alle richieste e/o osservazioni formulate dai Municipi, ha rappresentato quanto segue:

1. La richiesta non viene accolta poiché l'art. 35 - "Segnalazione di criticità" del Regolamento al comma 2 prevede che "la/e stessa/e Struttura/e, segnala/segnalano, prontamente, agli Organi di Governo di Roma Capitale, per le conseguenti decisioni strategiche, fatti e circostanze, emersi dall'espletamento delle attività di controllo e monitoraggio dai quali derivino, o possano derivare, irregolarità, criticità gestionali e

situazioni di disequilibrio economico-finanziario". Il successivo comma 3 prevede che "la/e Struttura/e deputata/e al controllo analogo, annualmente entro il 31 gennaio fornisce/forniscono alla Giunta Capitolina, per il tramite dell'Assessore di riferimento, una rendicontazione delle attività di controllo esercitate durante l'anno precedente". Tale previsione è coerente con quanto disposto dall'art. 3 "Modalità organizzative del controllo analogo - Strutture preposte" che prevede un esercizio integrato del controllo analogo da parte di strutture le cui competenze saranno delineate con successivo atto di Giunta.

2. La richiesta non viene accolta in quanto la rilevanza territoriale di alcune questioni è implicita nello svolgimento dei servizi oggetto di affidamento. Pertanto l'interlocuzione e il coinvolgimento delle strutture territoriali non sono esclusi, ma vengono sottintesi. In particolare, se una maggiore attenzione deve essere posta alla rilevanza territoriale relativamente ai servizi affidati, la stessa potrà meglio essere declinata nella stesura dei Contratti di Servizio e soprattutto nella fase di esecuzione, il cui controllo e monitoraggio è stato previsto all'interno del Regolamento. Infine si rammenta che come previsto dall' art. 3 comma 2 del Regolamento "l'esercizio coordinato e congiunto delle competenze inerenti il controllo analogo da parte delle Strutture di cui al comma 1 è delineato con successivo atto di Giunta Capitolina";

Visto:

il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.;

la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri dell'Assemblea Capitolina n. 37/2016;

la deliberazione della Giunta Capitolina n. 98/2017;

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

per quanto in premessa

- 1) di approvare il "Regolamento sull'esercizio del controllo analogo" allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che, con l'approvazione del Regolamento di cui al punto 1, viene revocata ogni precedente disposizione avente contenuto incompatibile;
- 3) di dare mandato alla Giunta Capitolina affinché con successivo provvedimento di organizzazione vengano stabilite le modalità organizzative del controllo analogo e attribuite le funzioni a ciascuna Struttura dell'Amministrazione per quanto di rispettiva competenza.

ROMA



Regolamento sull'esercizio del controllo analogo

Sommario

TITOLO I PRINCIPI GENERALI.....	4
Art. 1 - Oggetto - ambito di applicazione.....	4
Art. 2 – Definizioni.....	4
Art. 3 - Modalità organizzative del controllo analogo – Strutture preposte.....	4
TITOLO II - Controllo analogo.....	5
Sezione I - Funzioni, modalità e poteri del controllo analogo.....	5
Art. 4 - Funzioni di direzione e indirizzo.....	5
Art. 5 - Funzioni di supervisione e controllo.....	5
Art. 6 - Tipologie e poteri di controllo.....	5
Art. 7 - Modalità di espletamento dei controlli.....	6
Sezione II - Controllo preventivo.....	7
Art. 8 - Il Controllo preventivo.....	7
Art. 9 - Documento Unico di Programmazione.....	7
Art. 10 - Bilancio di previsione finanziario.....	7
Art. 11 - Direttive delle strutture preposte al controllo analogo.....	7
Art. 12 - Documenti di programmazione aziendale.....	8
Art. 13 - Piano gestionale annuale.....	8
Art. 14 - Piano industriale pluriennale.....	9
Art. 15 – Piano strategico operativo (PSO).....	9
Art. 16 - Contratti di servizio.....	9
Sezione III – Controllo concomitante.....	10
Art. 17 - Il controllo concomitante e obblighi informativi.....	10
Art. 18 - Relazioni periodiche sulla gestione e sui servizi.....	10
Art. 19 - Altri obblighi informativi.....	10
Art. 20 - Modifiche del Piano Strategico Operativo.....	11
Sezione IV - Controllo successivo.....	11
Art. 21 - Il Controllo successivo.....	11
Art. 22 - Riconciliazione crediti e debiti.....	12
Art. 23 - Approvazione dei bilanci.....	12
Art. 24 - Monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi programmati e della quantità e la qualità dei servizi erogati.....	12
Sezione V – Nomine.....	13
Art. 25 - Ambito.....	13
Art. 26 – Forme di pubblicità e trasparenza.....	13
Art. 27 - Requisiti soggettivi.....	13
Art. 28 - Incompatibilità ed inconferibilità.....	13

Art. 29 - Divieto di cumulo di incarichi	14
Art. 30 - Rispetto dell'equilibrio di genere	14
Art. 31 – Durata dell'incarico.....	14
Art. 32 – Revoca.....	14
Art. 33 – Decadenza.....	14
Art. 34 – Obblighi in materia di trasparenza e anticorruzione	14
Sezione VI – Disposizioni finali	15
Art. 35 – Segnalazione di criticità	15
Art. 36 – Sistemi di controllo interno	15
Art. 37 - Potere sanzionatorio	15

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto - ambito di applicazione.

1. Il presente Regolamento, in applicazione dei principi previsti dall'ordinamento nazionale e comunitario, disciplina le modalità di svolgimento delle funzioni di direzione, indirizzo, supervisione e controllo e coordinamento (in breve controllo analogo) da parte di Roma Capitale sulle Società in house che gestiscono i servizi pubblici locali e strumentali, esercitando in tal modo un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative delle Società controllate.
2. Fatta salva ogni diversa forma di controllo e monitoraggio prevista dalla normativa vigente, le disposizioni del presente Regolamento, in attuazione dei poteri regolamentari e di indirizzo nonché di controllo, ispettivi e sanzionatori, perseguono la finalità di assicurare efficacia, efficienza ed economicità delle attività svolte dalle Società sottoposte a controllo nonché verificare la corretta e coerente gestione rispetto alle linee strategiche stabilite dall'Amministrazione Capitolina.
3. Per le Società partecipate sulle quali Roma Capitale non esercita il controllo analogo nonché per gli organismi partecipati diversi dalle Società di capitali (Fondazioni, Istituzioni, Associazioni ecc.), le presenti disposizioni costituiscono principio di riferimento in quanto compatibili. In caso di compartecipazioni, i provvedimenti esecutivi derivanti dall'applicazione del presente regolamento formano oggetto di approvazione nei rispettivi organi societari.
4. Nelle società controllate indirettamente le disposizioni del presente Regolamento vengono applicate per il tramite e sotto la responsabilità delle società direttamente controllanti.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, per le definizioni si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 175 entrato in vigore il 19/9/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3 - Modalità organizzative del controllo analogo - Strutture preposte

1. Il controllo analogo è esercitato in modo integrato dal Gabinetto del Sindaco, dal Segretariato Generale, dalla Ragioneria Generale, dal Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale, dal Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, dal Dipartimento per la Razionalizzazione della spesa-Centrale Unica beni e servizi e dai Dipartimenti committenti.
2. L'esercizio coordinato e congiunto delle competenze inerenti il controllo analogo da parte delle Strutture di cui al comma 1 è delineato con successivo atto di Giunta Capitolina.

TITOLO II - Controllo analogo

Sezione I - Funzioni, modalità e poteri del controllo analogo

Art. 4 - Funzioni di direzione e indirizzo

1. La funzione di direzione ed indirizzo consiste nella definizione delle norme di funzionamento delle Società, delle strategie complessive e nell'assegnazione di obiettivi di breve e medio periodo che le Società devono realizzare nell'esercizio della propria attività.
2. Tale funzione è esercitata mediante:
 - la predisposizione dello statuto societario e sue modifiche;
 - l'emanazione di linee guida ai fini dell'adozione di Codici di Corporate Governance e per l'adozione di contratti di servizio;
 - l'affidamento di servizi e la definizione dei principi per la disciplina dei rapporti coi soggetti affidatari;
 - la predisposizione, all'interno dei propri documenti di programmazione, tra cui il Documento Unico di Programmazione, di apposite sezioni dedicate alle società soggette a controllo analogo e laddove compatibile agli altri organismi partecipati, in cui sono definite le relative scelte strategiche e gli obiettivi strategici ed operativi;
 - l'emanazione di direttive, secondo quanto meglio esplicitato nel successivo articolo 11, schemi e regolamenti.

Art. 5 - Funzioni di supervisione e controllo

1. Le funzioni di supervisione e controllo consistono nella verifica dell'adozione da parte delle Società degli indirizzi forniti e delle relative modalità di attuazione.
2. Per l'esercizio di tali funzioni, Roma Capitale provvede, a:
 - implementare un apposito Sistema informativo finalizzato a rilevare e monitorare i dati relativi:
 - ai rapporti finanziari tra Roma Capitale e ente partecipato;
 - alla situazione contabile, gestionale, organizzativa della Società;
 - ai contratti di servizio;
 - alla qualità dei servizi;
 - al rispetto di norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;
 - adottare un Sistema di monitoraggio periodico delle Società che consenta di rilevare gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati ed individuare le opportune azioni correttive, anche in riferimento agli squilibri economico-finanziari che ne potrebbero derivare per il bilancio di Roma Capitale.

Art. 6 - Tipologie e poteri di controllo

1. Il controllo analogo si articola nelle seguenti tipologie di controllo:
 - **controllo societario**: consistente nella definizione degli indirizzi e degli obiettivi e nella verifica del loro perseguimento;

- **controllo economico-finanziario:** consistente nella verifica che la gestione economico-finanziaria si svolga in coerenza con i documenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente proprietario e secondo efficienza;
 - **controllo di efficacia:** consistente nella verifica che la Società eroghi un servizio rispondente ai bisogni e alle aspettative della collettività (se servizio pubblico) e di Roma Capitale (se servizio strumentale), sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo;
 - **controllo della gestione,** consistente nella verifica dell'adozione e del rispetto di atti interni, specie in materia di assunzioni e consulenze.
2. Il controllo analogo si esplica mediante l'esercizio di:
- poteri di indirizzo;
 - poteri ispettivi;
 - poteri di richiesta di rapporti, dati ed informazioni.
3. I poteri di indirizzo comportano l'emanazione di specifiche direttive del Socio cui le Società si assoggettano, come negli esempi, ancorché non esaustivi, di seguito indicati:
- assunzioni di personale;
 - attivazione di collaborazioni;
 - politiche di gestione e contenimento dei costi in materia di personale;
 - appalti;
 - acquisti e alienazioni di immobili, impianti e/o aziende e/o rami di azienda.
 - rappresentazione omogenea dei dati di bilancio nell'ambito del Gruppo (Bilancio Consolidato)
4. I poteri ispettivi consentono all'Amministrazione di esercitare l'attività di vigilanza e controllo direttamente presso la sede e/o presso i luoghi in cui si erogano i servizi affidati, l'acquisizione e la verifica di dati, elementi, operazioni, modalità tecnico-pratiche o gestionali inerenti le attività di produzione ed erogazione dei servizi medesimi. La visita ispettiva può consistere in una mera intervista, ovvero di richieste di dati ed informazioni nei confronti degli organi societari e/o direzionali del soggetto gestore.
5. Le attività di cui al comma 4 del presente articolo sono svolte anche con la partecipazione di uno o più rappresentanti degli Organi Societari. La visita può essere preceduta da una comunicazione dei competenti Uffici che motivano le ragioni della visita, i tempi ed i luoghi. Le Società soggette a controllo sono tenute ad agevolare le visite ispettive che l'Amministrazione riterrà opportune e a garantire l'accesso agli incaricati che svolgeranno le proprie attività nel rispetto delle disposizioni di legge.
6. I poteri di richiesta consentono all'Amministrazione di formulare qualsiasi richiesta di dati, rapporti e informazioni necessari ad espletare la funzione di Socio cui le Società devono ottemperare.

Art. 7 - Modalità di espletamento dei controlli

1. I controlli da parte delle competenti strutture di Roma Capitale sulle Società soggette a controllo sono svolti in via:
- **preventiva:** consistente nella verifica preventiva della coerenza degli atti e degli strumenti di programmazione e pianificazione aziendale agli indirizzi, ai programmi e alle direttive di Roma Capitale;
 - **concomitante:** consistente nel monitoraggio, nel corso dell'esercizio, dei risultati della gestione, della qualità e quantità dei servizi erogati e delle prestazioni contrattuali, degli equilibri

economico-finanziari, dell'osservanza dei vincoli di legge e della verifica sul tempestivo rispetto delle direttive impartite da Roma Capitale;

- successiva: consistente nella riconciliazione dei crediti e dei debiti delle Società con l'Amministrazione, nell'accertamento che le relazioni dell'organo di controllo societario e del revisore legale attestino la correttezza formale e sostanziale dei bilanci e della documentazione a corredo, nell'esame degli scostamenti dagli obiettivi programmati, nel monitoraggio della quantità e la qualità dei servizi erogati, nella redazione del bilancio consolidato.

Sezione II - Controllo preventivo

Art. 8 - Il Controllo preventivo

1. Il controllo preventivo si sostanzia nell'esame della coerenza della programmazione aziendale e della pianificazione dei servizi affidati con le specifiche direttive emanate di volta in volta dall'Amministrazione capitolina e con i documenti programmatori di Roma Capitale, ovvero in particolare a:
 - Documento Unico di Programmazione (DUP);
 - bilancio di previsione finanziario;
 - ogni altro provvedimento di indirizzo e programmazione approvato dagli Organi dell'Amministrazione Capitolina.

Art. 9 - Documento Unico di Programmazione

1. Il Documento Unico di Programmazione, per le finalità di cui al precedente articolo, reca in un'apposita sezione, le disposizioni di indirizzo in ordine alle scelte strategiche e di razionalizzazione e agli indirizzi e obiettivi da assegnare a ciascuna società, ivi comprese le indicazioni inerenti il contenimento dei costi di funzionamento ex art. 20 del D.lgs. 175/2016 e s.m.i.

Art 10 - Bilancio di previsione finanziario

1. L'Amministrazione, in un'apposita sezione della nota integrativa fornisce ogni informazione utile ad assicurare la massima trasparenza, conoscibilità e comprensione dei contenuti del bilancio di previsione finanziario riguardanti le società.
2. Nella medesima sezione, sono illustrate, tra l'altro, le modalità con le quali vengono determinati:
 - i singoli stanziamenti di bilancio per ciascuna società soggetta a controllo;
 - i fondi rischi collegati alle previsioni gestionali di ciascuna società;
 - Il fondo vincolato a copertura delle perdite degli enti partecipati.

Art. 11 - Direttive delle strutture preposte al controllo analogo

1. Le direttive impartite dalle competenti strutture dell'Amministrazione, ai sensi del comma 2 dell'art.4, sono finalizzate a garantire, tra l'altro:

- l'uniformità delle modalità di acquisizione dei beni e servizi;
- la regolarità, l'efficacia, l'efficienza e la qualità dei servizi erogati;
- l'adeguatezza dei flussi informativi;
- l'osservanza di vincoli economici e finanziari derivanti dalla legge e dai regolamenti vigenti;
- la correzione di eventuali squilibri economici e finanziari;
- il rispetto dei vincoli di legge e regolamentari in materia di assunzioni del personale e incarichi professionali e di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo;
- il rispetto dei vincoli di legge e regolamentari in materia di trasparenza e anticorruzione;
- la rappresentazione omogenea dei dati di bilancio nell'ambito di gruppo.

Art. 12 - Documenti di programmazione aziendale

1. Entro il mese di settembre di ogni anno, il/i competente/i ufficio/i dell'Amministrazione Capitolina emana/no le Linee guida per la redazione dei documenti di programmazione aziendale.
2. Entro lo stesso termine, per ogni Società, il/i competente/i ufficio/i dell'Amministrazione Capitolina, acquisiti gli indirizzi degli Assessorati competenti, fornisce/ono gli indirizzi strategici cui le Società devono tendere secondo parametri qualitativi e quantitativi, indica/no le linee per la determinazione degli obiettivi gestionali che con le Società controllate si intendono raggiungere, sia in termini di bilancio, che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, e comunica/no gli stanziamenti che saranno inseriti nello schema di bilancio a favore della Società.
3. Sulla base delle indicazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, le Società predispongono una proposta di Piano Strategico Operativo (PSO) che individuano le attività operative programmate sottese al raggiungimento degli obiettivi economici e finanziari presentati nel budget.
4. Il Piano Strategico Operativo è composto da:
 - un Piano Gestionale Annuale (PGA);
 - un Piano Industriale Pluriennale (PIP).

Art. 13 - Piano gestionale annuale

1. Il Piano Gestionale Annuale (PGA) illustra le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire e presenta tra l'altro i seguenti contenuti:
 - il bilancio di previsione dell'esercizio successivo (budget);
 - il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al Piano Industriale Pluriennale, con l'indicazione dell'ammontare e delle fonti di finanziamento;
 - il programma dei fabbisogni di beni e servizi da acquisire tramite appalti;
 - le politiche di gestione e remunerazione del personale, e i conseguenti piani di assunzione e/o riduzione dei dipendenti e dei collaboratori, nel rispetto delle norme vigenti in materia di spesa del personale, delle novità legislative intervenute sul contenimento e riduzione della spesa in tema di assunzioni, e delle disposizioni assunte in materia dall'Amministrazione Capitolina;
 - le linee di sviluppo dell'attività;
 - le dettagliate informazioni in ordine alle decisioni da autorizzarsi preventivamente da parte dell'Assemblea dei soci, a titolo esemplificativo:
 - (i) gli acquisti e le alienazioni di immobili, impianti e/o aziende e/o rami d'azienda;

- (ii) le operazioni aventi ad oggetto l'emissione di strumenti finanziari;
- la relazione di commento dell'organo amministrativo che illustra e motiva le singole operazioni previste nel piano gestionale annuale;

Art. 14 - Piano industriale pluriennale

1. Il Piano Industriale Pluriennale (PIP), di cui il PGA esplicita il primo esercizio di previsione, ha durata triennale e illustra, con riferimento al triennio successivo, il programma degli investimenti con l'indicazione dell'ammontare e delle fonti di finanziamento e le linee di sviluppo dell'attività.

Art. 15 - Piano strategico operativo (PSO)

1. La proposta di PSO è comunicata al Socio entro la fine dell'esercizio precedente a quello cui il documento si riferisce.
2. Le competenti strutture verificano la rispondenza della proposta di PSO alle linee guida fornite, la coerenza interna del documento e quella con i documenti di programmazione di Roma Capitale, nonché la sostenibilità economico-finanziaria di quanto rappresentato, provvedendo, in caso contrario, a formulare le necessarie osservazioni e/o direttive, entro il termine di 30 giorni, cui le Società devono attenersi, riformulando il nuovo PSO entro 15 giorni.

Art. 16 - Contratti di servizio

1. La disciplina dei rapporti negoziali tra Roma Capitale e le società soggette a controllo analogo e laddove compatibile gli altri organismi partecipati per la produzione dei servizi pubblici locali e dei servizi strumentali è di norma regolata da contratti di servizio e/o affidamento, che costituiscono pertanto strumento di pianificazione aziendale.
2. I Contratti di servizio devono essere stipulati tenendo conto delle linee guida formulate dall'Amministrazione Capitolina afferenti l'affidamento di servizi pubblici locali e l'affidamento di servizi strumentali.
3. Ai fini del presente Regolamento, costituisce attività di controllo analogo la definizione dei contenuti dei contratti di servizio stipulati per regolare i rapporti negoziali tra l'Amministrazione Capitolina e il soggetto erogatore del servizio, e della carta dei servizi che, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto servizi pubblici locali, costituisce parte integrante del contratto di servizio.
4. Il controllo sui Contratti di cui al comma 1 risponde all'esigenza di garantire l'erogazione di efficaci ed efficienti servizi in grado di soddisfare effettivamente i bisogni e le aspettative della collettività.
5. Costituisce parte integrante del provvedimento di approvazione dello schema di contratto di servizio, la relazione di congruità economica, rilasciata dai Dipartimenti committenti, dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Sezione III – Controllo concomitante

Art. 17 - Il controllo concomitante e obblighi informativi

1. Il controllo concomitante si sostanzia nel monitoraggio, nel corso dell'esercizio finanziario, della gestione societaria, in ordine alla situazione economico-finanziaria e patrimoniale e alla realizzazione degli obiettivi assegnati secondo gli standard quali-quantitativi indicati nei documenti di programmazione e pianificazione, nonché all'adempimento dei vincoli di legge e al tempestivo rispetto delle direttive impartite da Roma Capitale, in particolar modo quelle che dispongono l'adozione di atti organizzativi o regolamenti interni in materia di assunzioni, di esecuzione di lavori, servizi e forniture, di affidamento di incarichi e la loro osservanza.
2. Ai fini del controllo di cui ai precedenti commi, le Società provvedono all'adempimento degli obblighi informativi stabiliti dalla normativa vigente, dagli statuti e dalle direttive di Roma Capitale.
3. Gli adempimenti ed i livelli prestazionali, qualitativi e quantitativi, previsti nei contratti di servizio e/o affidamento sono sottoposti al costante controllo e monitoraggio da parte dell'Amministrazione Capitolina, con modalità dalla medesima individuate, e dettagliatamente riportate nel contratto, al fine di rilevare gli eventuali scostamenti tra le prestazioni eseguite e gli obiettivi prefissati.
4. Gli obiettivi di servizio previsti nel contratto devono essere espressi sotto forma di indicatori tecnici ed economici quantificabili, verificabili e confrontabili.

Art. 18 - Relazioni periodiche sulla gestione e sui servizi

1. Entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, ogni Società trasmette all'Amministrazione una relazione trimestrale sul generale andamento della gestione, lo stato d'attuazione degli obiettivi indicati nel Piano Strategico Operativo, sui dati economici, patrimoniali e finanziari, sui livelli di indebitamento, sulla situazione dell'organico e delle collaborazioni, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, concluse o in via di conclusione, corredata del parere del Collegio Sindacale.
2. Entro il 20 luglio ogni Società trasmette una relazione relativa al primo semestre, corredata del parere del Collegio Sindacale e di quello dell'organo deputato al controllo contabile e patrimoniale, contenente il conto economico consuntivo redatto ai sensi dell'art. 2423 ter c.c. e una relazione dell'organo amministrativo sul generale andamento della gestione, sull'andamento della situazione economico-finanziaria e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché una sintetica descrizione delle operazioni di maggior rilievo verificatesi nel periodo di riferimento.
3. I contenuti e gli schemi delle relazioni periodiche, la tempistica e le modalità di trasmissione anche telematica (*attraverso il S.I.MO.P.*) sono definiti dall'Amministrazione.
4. Le Società controllate, devono fornire trimestralmente, ovvero ogni qualvolta si rendesse necessario, una specifica relazione sull'andamento dei servizi gestiti.

Art. 19 - Altri obblighi informativi

1. Le Società forniscono tempestivamente le informazioni richieste e le attestazioni previste in ottemperanza alle disposizioni di legge e alle direttive di Roma Capitale.

2. Le Società devono altresì:

- comunicare la data, il luogo e l'ordine del giorno relativi alla convocazione dell'organo amministrativo;
- provvedere all'invio preventivo delle informazioni, osservazioni ed eventuali pareri inerenti l'ordine del giorno afferente la convocazione dell'Assemblea dei soci;
- adottare un adeguato sistema di controllo interno (internal audit) che consenta di monitorare costantemente i rischi aziendali favorendo il flusso delle informazioni verso l'Amministrazione capitolina;
- relazionare con la massima tempestività in merito a notizie e fatti rilevanti che potrebbero avere ripercussioni di carattere economico-patrimoniale sulla Società o sull'Amministrazione, o causare scostamento dagli obiettivi gestionali ed economico-finanziari programmati con indicazione degli strumenti di rimozione degli stessi;
- attivare, qualora le Società svolgessero differenti attività, un idoneo sistema contabile di separazione dei conti corrispondenti a ciascuna attività di esercizio.

3. Resta ferma la facoltà, da parte delle competenti Strutture Capitoline di richiedere, in ogni momento, le informazioni, i dati e documenti utili ai fini del monitoraggio.

Art. 20 - Modifiche del Piano Strategico Operativo

1. Qualora le relazioni periodiche evidenzino significativi scostamenti rispetto ai contenuti del Piano Strategico Operativo, di cui all'art. 15 del presente regolamento, o contengano segnalazioni rilevanti sotto il profilo economico, patrimoniale e finanziario, gli amministratori delle Società ed i competenti uffici provvedono ad adottare le più opportune azioni correttive, valutando altresì l'opportunità di procedere ad una revisione del PSO, da attuarsi con le stesse modalità indicate nel medesimo articolo 15.
2. L'affidamento alla Società di nuovi o ulteriori servizi e/o attività può comportare la revisione del PSO.
3. Qualora l'affidamento di nuovi o ulteriori servizi richieda anche l'assunzione di personale ulteriore rispetto a quello incluso nel piano assunzionale contenuto nel PSO, la Società predisporrà apposita relazione sulla necessità di provvedere, fornendo ogni utile informazione al riguardo e attestando il rispetto delle limitazioni previste dall'Amministrazione stessa in materia di assunzioni di personale.

Sezione IV - Controllo successivo**Art. 21 - Il Controllo successivo**

1. Il controllo successivo si attua sui documenti consuntivi della gestione, attraverso la riconciliazione dei crediti e dei debiti tra Roma Capitale e le Società e gli organismi partecipati interessati, l'approvazione dei bilanci d'esercizio ed il monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi programmati e della quantità e la qualità dei servizi erogati.

Art. 22 - Riconciliazione crediti e debiti

1. Roma Capitale mediante apposite note di richiesta procede alla costante verifica dei reciproci rapporti creditori e debitori con le società soggette a controllo analogo e laddove compatibile con gli altri organismi partecipati, sulla base delle competenze assegnate ai vari Uffici coinvolti nel processo di riconciliazione. Le strutture capitoline che devono monitorare costantemente le proprie posizioni creditorie e debitorie nei confronti delle società soggette a controllo analogo e degli altri organismi partecipati segnalano tempestivamente ai competenti uffici della Ragioneria Generale situazioni di particolare criticità che possano influenzare negativamente gli equilibri economico-finanziari di Roma Capitale.
2. Gli esiti dell'attività di riconciliazione sono rappresentati in un'apposita sezione del rendiconto di Roma Capitale dell'anno di riferimento, con le modalità individuate nel Regolamento di Contabilità.
3. Roma Capitale, attraverso le proprie strutture, provvede, in caso di discordanze, a formulare apposite direttive agli organi di Amministrazione delle Società per i necessari adeguamenti contabili entro il termine dell'esercizio finanziario successivo a quello monitorato.
4. Gli esiti dell'attività di riconciliazione devono essere adeguatamente illustrata nella nota integrativa dei bilanci di esercizio degli organismi partecipati.

Art. 23 - Approvazione dei bilanci

1. Per le partecipazioni dell'Amministrazione capitolina i diritti del socio sono esercitati dal sindaco o da un suo delegato.
2. L'Organo amministrativo della Società approva la proposta di bilancio di esercizio e dei relativi allegati e li trasmette all'Amministrazione Capitolina per la relativa istruttoria, finalizzata ad accertare, tra l'altro:
 - i pareri favorevoli degli organi di controllo della Società e del revisore legale;
 - la coerenza delle poste di bilancio con gli esiti della riconciliazione dei crediti e dei debiti reciproci.
 - Il rispetto delle direttive impartite dall'Amministrazione Capitolina
3. Con riferimento al secondo punto del precedente comma, l'approvazione del bilancio da parte dell'Amministrazione Capitolina non costituisce riconoscimento dei crediti ivi esposti rispetto ai quali dovrà essere dato atto, nel provvedimento di approvazione, delle procedure di riconciliazione in corso.

Art. 24 - Monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi programmati e della quantità e la qualità dei servizi erogati

1. Roma Capitale verifica i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione aziendale, gli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, i tempi di realizzazione rispetto alle previsioni.
2. Con riferimento ai servizi affidati alle Società, il controllo successivo ha ad oggetto il rispetto degli standard qualitativi e quantitativi previsti nel contratto di servizio/affidamento, il grado di

soddisfazione dell'utenza e la misurazione del risultato rispetto ai bisogni e alle aspettative della collettività.

Sezione V – Nomine dei Consiglieri di Amministrazione e dei membri degli Organi di controllo

Art. 25 - Ambito

1. La presente sezione disciplina, ai sensi della lettera m) dell'art. 42 TUEL, gli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti di Roma Capitale presso Società, Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché per i componenti degli Organi di Controllo (Collegi Sindacali o organi equivalenti).

Art. 26 - Forme di pubblicità e trasparenza

1. Roma Capitale garantisce adeguata pubblicità alle procedure propedeutiche alle nomine di propria competenza.
2. A tal fine, per garantire l'insediamento dei nuovi organi il Sindaco approva l'avviso pubblico dandone massima diffusione con forme e modalità che consentano di fornire ai potenziali candidati piena cognizione in ordine alla tipologia ed alle caratteristiche degli incarichi che intende attribuire.

Art. 27 - Requisiti soggettivi

1. Fermo restando gli specifici requisiti eventualmente indicati nell'avviso pubblico per la presentazione delle candidature dei rappresentanti di Roma Capitale e dei componenti degli organi di controllo (Collegi Sindacali o organi equivalenti) presso società, enti, aziende e istituzioni, gli stessi devono:
 - possedere i requisiti per la elezione a Consigliere dell'Assemblea Capitolina e non trovarsi in una delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità previste per la medesima carica;
 - possedere una comprovata competenza derivante da attività di studio e/o professionali compiute, e/o da specifiche esperienze maturate per funzioni svolte presso enti o aziende pubbliche o private in relazione all'incarico da ricoprire.
2. Il requisito della competenza deve essere documentato da un dettagliato curriculum vitae.
3. I componenti dell'organo di controllo devono avere i requisiti previsti dal Codice Civile.

Art. 28 - Incompatibilità ed inconfiribilità

1. Prima del conferimento dell'incarico, l'Amministrazione Capitolina effettua tutte le verifiche concernenti l'incompatibilità e l'inconfiribilità della carica ai sensi di legge.
2. Il verificarsi di una delle cause di incompatibilità previste dalla norma, successive alla nomina, comporta l'automatica decadenza dall'incarico.

Art. 29 - Divieto di cumulo di incarichi

E' vietata l'assunzione, nel medesimo arco temporale, di incarichi, relativi ad attività di gestione o di controllo, in più di un Organismo partecipato da Roma Capitale.

Art. 30 - Rispetto dell'equilibrio di genere

1. Nelle nomine o nelle designazioni dei rappresentanti delle società a controllo pubblico, Roma Capitale garantisce rispetto del principio dell'equilibrio di genere, ai sensi di legge.
2. L'equilibrio è computato sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate ogni anno.

Art. 31 - Durata dell'incarico

1. I rappresentanti nominati o designati nella precedente consiliatura sono soggetti a conferma da parte del nuovo Sindaco che dovrà esprimersi entro sei mesi dalla sua nomina.

Art. 32 - Revoca

1. Il Sindaco procede con proprio atto motivato alla revoca per giusta causa delle nomine o delle designazioni.
2. Costituisce, comunque, motivo di revoca il verificarsi di gravi inosservanze agli obblighi di legge, dei regolamenti di Roma Capitale, agli indirizzi e direttive previste dal presente Regolamento, nonché il verificarsi di reiterate assenze ingiustificate alle riunioni dell'organo in cui l'interessato rappresenta Roma Capitale.
3. Restano salve le ulteriori ipotesi di revoca previste negli Statuti delle singole Società controllate.
4. Del provvedimento di revoca è informata la competente Commissione Capitolina nella prima seduta utile.

Art. 33 - Decadenza

1. Costituisce motivo di decadenza, oltre il verificarsi, successivamente alla nomina, di una delle cause di incompatibilità previste dalla legge, l'accertamento, in ogni tempo nel corso dell'incarico, di dichiarazioni mendaci nella documentazione a corredo della domanda di candidatura.

Art. 34 - Obblighi in materia di trasparenza e anticorruzione

1. I rappresentanti, nominati o designati, devono osservare le norme in materia di trasparenza e anticorruzione, dichiarando, all'atto della nomina, l'inesistenza di situazioni^{ci} di incompatibilità e incompatibilità, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme vigenti e dal Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza dell'Amministrazione Capitolina.
2. Le Società controllate devono ottemperare alle norme sulla trasparenza amministrativa e in materia di anticorruzione, e alle direttive impartite dall'Amministrazione Capitolina in materia.

3. Le società controllate devono, ai sensi di legge, dotarsi di un proprio Piano anticorruzione in aderenza alle linee guida adottate dall'ANAC. Le stesse devono altresì nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al quale sono riconosciuti poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure, nonché di proposta delle integrazioni e delle modifiche ritenute più opportune.

Sezione VI – Disposizioni finali

Art. 35 – Segnalazione di criticità

1. Qualora nello svolgimento dell'attività di controllo e monitoraggio siano riscontrate significative criticità, la/le Struttura/e capitolina/e competente/i chiede/ono all'organo amministrativo l'adozione di idonee azioni correttive monitorandone la realizzazione.
2. La/e stessa/e Struttura/e, segnala/ano, prontamente, agli Organi di Governo di Roma Capitale, per le conseguenti decisioni strategiche, fatti e circostanze, emersi dall'espletamento delle attività di controllo e monitoraggio dai quali derivino, o possano derivare, irregolarità, criticità gestionali e situazioni di disequilibrio economico-finanziario.
3. La/e Struttura/e deputata/e al controllo analogo, annualmente entro il 31 marzo fornisce/forniscono alla Giunta Capitolina, per il tramite dell'Assessore di riferimento, una rendicontazione delle attività di controllo esercitate durante l'anno precedente.

Art. 36 – Sistemi di controllo interno

1. Le Società controllate adottano, in attuazione della vigente normativa, misure organizzative atte a definire adeguati sistemi:
 - di gestione dei rischi aziendali (Risk Management);
 - di controllo interno (Internal Audit);
 - di prevenzione dei reati;
 - di prevenzione della corruzione;
 - di trasparenza e di pubblicità.
2. Le competenti Strutture dell'Amministrazione vigilano sull'adeguatezza delle misure adottate e sul loro funzionamento.

Art. 37 - Potere sanzionatorio

1. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento, dello Statuto societario, nonché l'inosservanza degli indirizzi e delle direttive, schemi e regolamenti, costituiscono giusta causa di revoca degli amministratori delle Società controllate, ai sensi dell'art. 2383 del Codice Civile.

La Segreteria Generale comunica che la Commissione Capitolina Permanente I, nella seduta del 15 dicembre 2017, ha espresso parere favorevole.

(OMISSIS)

Il PRESIDENTE invita quindi l'Assemblea alla votazione, con procedimento elettronico, della surriportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente con l'assistenza dei Segretari dichiara che la proposta risulta approvata all'unanimità, con 27 voti favorevoli.

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Angelucci, Calabrese, Catini, Celli, Coia, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Ferrara, Ficcardi, Guadagno, Guerrini, Iorio, Mariani, Pacetti, Paciocco, Pelonzi, Penna, Seccia, Stefàno, Sturni, Tempesta, Terranova, Vivarelli e Zotta.

La presente deliberazione assume il n. 27.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
E. STEFÀNO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. TURCHI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 28 marzo 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino all'11 aprile 2018.

Li, 27 marzo 2018

SECRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to S. Baldino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge, il 7 aprile 2018.

Li, 9 aprile 2018

SECRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to S. Baldino

Postilla:

A pag. 2, al segno *****, aggiungasi: analogo.

Li, 13 aprile 2018

IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino